



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1985 del 24.04.2026

Corte Sportiva di Appello n.36

Seduta del giorno 24.04.2026

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Daniele Grano, avv. Angelo Annicchiarico, avv. Antonio Polliosio.

Visto il reclamo presentato dalla società Pol. Agropoli codice FIP 000493 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 1350, di cui al C.U. n° 1889 del 17/04/2026, relativo alla gara n° 3656 del campionato di categoria Under 19 maschile Gold con il quale è stata comminata ai tesserati della società Pol. Agropoli:

- RUSSO FLORIANA inibizione determinata dal 19/04/2026 al 19/05/2026 per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 35,1c RG rec.];
- RUSSO GIULIO inibizione determinata dal 17/04/2026 al 09/05/2026 per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per tenuto conto dell'aggravante relativa dirigente di società [art. 33,1/1b RG rec., art. 21,5a RG].

Sentito telefonicamente il Sig. Russo Giulio, presidente della reclamante, il quale, riportandosi al contenuto del ricorso, specificava di aver avuto un comportamento nulla affatto irrispettoso nei confronti degli arbitri, limitandosi semplicemente ad una battuta (riportata dagli stessi arbitri nel rapporto). Negava categoricamente di aver fatto irruzione nello spogliatoio degli arbitri, impedendo agli stessi di chiudere la porta.

Sentito telefonicamente il primo arbitro, Sig. La Corte Gianroberto, il quale confermava il contenuto del rapporto, soffermandosi sulla dinamica degli episodi contestati. Precisava che, al termine della gara, il presidente Russo irrompeva nello spogliatoio, insistendo per essere ascoltato dagli arbitri. Gli stessi, pertanto, uscivano dallo spogliatoio invitando il presidente a seguirli. A questo punto, il presidente, uscito anch'egli, riferiva ai direttori di gara le frasi di cui al rapporto. Confermava, altresì, quanto riportato nel rapporto in merito al comportamento tenuto dalla tesserata Russo Floriana

TANTO PREMESSO

La Corte, accertata la ricostruzione dei fatti, letto il rapporto arbitrale, ascoltati telefonicamente tanto il reclamante quanto il primo arbitro,

PQM

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale conferma il provvedimento impugnato.

Dispone incamerarsi il 100% della tassa reclamo.

Napoli, 24 aprile 2026

Il Presidente
Avv. Domenico Pennelli